

# PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 5.0 ASPETTI TECNICI, VANTAGGI E CRITICITÀ

18 luglio 2024

## Introduzione alla 5.0 Finalità, beneficiari e agevolazioni previste

Alessandro Rivolta

Pirola Corporate Finance

Silvia Mangiameli

Pirola Corporate Finance



### Introduzione



In data **26 febbraio 2024** il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge PNRR, che introduce il nuovo "Piano Transizione 5.0", su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il programma mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese attraverso un innovativo schema di crediti d'imposta.

Il Piano prevede risorse pari a **6,3 miliardi di euro**, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

In data **10 giugno 2024** è stata pubblicata la **BOZZA** del Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0.

La pubblicazione del decreto ufficiale rappresenterà un passo fondamentale, seppur non l'ultimo, per l'operatività della norma. Bisognerà infatti attendere il rilascio della circolare contenente le linee guida, che chiarirà in maniera più specifica gli ultimi punti della disciplina, e un ulteriore decreto che renderà operativa la piattaforma del GSE.



### **Finalità**



- 1. Promozione della transizione dei processi produttivi verso un modello più efficiente → Le imprese che investono in attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale possono beneficiare di un credito d'imposta. Questo beneficio fiscale è legato alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3%) o al risparmio energetico nei processi (almeno del 5%) grazie agli investimenti in attività digitali.
- 2. Risparmio significativo di 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026 → La misura supporta il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili, con l'obiettivo di ottenere un risparmio energetico di 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel periodo 2024-2026.



### Summary

**BENEFICIARI** 



Tutte le imprese attive sul territorio nazionale che propongano progetti di innovazione finalizzati a conseguire riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% su unità produttiva o 5% su processo target interessato da investimento

- Beni tecnologicamente avanzati, materiali ed immateriali, allegato A e B del Piano Transizione 4.0;
- Gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- Spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI



MODALITA' FRUIZIONE



Esclusivamente in compensazione in F24 in unica soluzione entro 31/12/2025. Oltre tale scadenza si potrà beneficiare dell'eccedenza in cinque quote annuali di pari importo

**CUMULABILITA'** 



Non è cumulabile con credito d'imposta Transizione 4.0 né con credito d'imposta ZES unica

#### **AGEVOLAZIONE**

	ALIQUOTE NUOVO PIANO 5.0		
	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
FASCIA INVESTIMENTO	RISPARMIO ENERGETICO ≥ 5% SU PROCESSO TARGET O ≥ 3% SU UNITA' PRODUTTIVA	RISPARMIO ENERGETICO ≥ 10% SU PROCESSO TARGET O ≥ 6% SU UNITA' PRODUTTIVA	RISPARMIO ENERGETICO ≥ 15% SU PROCESSO TARGET O ≥ 10% SU UNITA' PRODUTTIVA
FINO A 2,5 MLN	35%	40%	45%
DA 2,5 A 10 MLN	15%	20%	25%
DA 10 A 50 MLN	5%	10%	15%



### Criticità e Rischi

1

**RISPARMIO ENERGETICO** → L'accesso al Piano presuppone una correlazione tra investimento in bene 4.0 e riduzione dei consumi energetici, che non è sempre riscontrabile. Inoltre, è molto dibattuto il tema della modalità di calcolo di tale risparmio.

2

**TEMPISTICHE** → L'avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Dunque, di fatto per realizzare gli investimenti le aziende avranno a disposizione meno di 18 mesi.

3

**ONERI DOCUMENTALI** → Complesso iter di ottenimento dell'agevolazione, che prevede il coordinamento di svariate figure professionali, molteplici comunicazioni al GSE e oneri documentali (tra cui l'obbligo delle diciture).

4

**RISORSE DISPONIBILI** → Le tempistiche stringenti e il meccanismo di comunicazione preventiva al GSE rischiano di comportare il rapido esaurimento delle risorse disponibili.

5

**ESCLUSIONE PMI?** → Alto rischio che la platea dei beneficiari del Credito d'imposta 5.0 sia formata per la maggior parte da Grandi Imprese, in quanto le Piccole Imprese saranno verosimilmente in difficoltà nella gestione di criticità e oneri legati al Piano.

6

NECESSITÀ DI FONTI DI FINANZIAMENTO PER DAR CORSO ALL'INVESTIMENTO → Alto rischio nella raccolta di fonti di finanziamento utili a sostenere l'investimento, in un contesto di mercato del credito in cui si è ridotta la disponibilità a concedere credito alle società meno performanti nei rispettivi settori d'appartenenza.



### Beneficiari



Il Piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Per calcolare la riduzione dei consumi le imprese devono riproporzionare i conteggi su base annuale e fare riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti. Il risparmio sui consumi deve essere al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri che verranno definiti in un successivo decreto attuativo di prossima pubblicazione.



### **Beneficiari – Novità DNSH**



Trattandosi di un'agevolazione a valere su fondi PNRR, è richiesto il soddisfacimento del requisito DNSH (non Arrecare Danno all'Ambiente). Pertanto, non sarebbero ammissibili gli investimenti destinati ad: attività direttamente connesse ai combustibili fossili; attività nell'ambito dello scambio di quote di emissione dell'UE (ETS); attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico; attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti.

Ci sono alcune novità relative alle esclusioni inerenti al DNSH:

- per quanto riguarda <u>le attività direttamente connesse ai combustibili fossili</u>: sono ammesse ad agevolazione le attività per le quali "l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili" e sono ammesse le macchine mobili non stradali e i veicoli agricoli e forestali per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. Tuttavia "l'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti".
- Per quanto riguarda <u>le attività de rientrano nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)</u> sono infatti consentiti investimenti in quelle attività che "non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa".
- Per <u>le attività che rientrano nel piano di monitoraggio sono ammissibili investimenti</u> "a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell'esercizio precedente all'avvio del medesimo progetto» al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni". (qualora l'attività di innovazione porti ad emissioni di gas effetto serra che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile).



### **Beneficiari – Novità DNSH\***



- Per <u>le attività di produzione di rifiuti speciali, gli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico</u>: sono ammesse ad agevolazione solo se "il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, è teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita", mentre per le <u>attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico</u> questa seconda condizione si trasforma nella necessità di non determinare un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; inoltre sono ammessi quei progetti di innovazione che "non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto" oppure "sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento";
- Per le attività nel cui processo produttivo <u>venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi</u> e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente sono ammessi quei progetti che: non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto; generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento; sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento; sono inerenti a siti industriali, che negli ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR).



### Stanziamento e Tempistiche



Il Piano prevede, uno stanziamento di 6,3 miliardi di euro distribuiti in:

- 3.780 milioni di euro per i beni strumentali;
- 1.890 milioni di euro per autoconsumo (es. impianti per lo stoccaggio dell'energia) e autoproduzione (es. impianti fotovoltaici);
- 630 milioni di euro per la formazione.

Le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni al fine anche di impedire l'esaurimento di tutto il plafond nel primo anno, lasciando così spazio anche a chi investirà nel 2025.

Il limite massimo per ogni singolo progetto è stato stabilito in 50 milioni di euro per annualità.

Pertanto, per permettere alle aziende di fruire del doppio plafond per le annualità 2024 e 2025, il MIMIT (Ministero delle imprese e del Made in Italy) potrebbe considerare chiusi al 31/12/2024.

In ogni caso, la comunicazione ex post dovrà essere inviata entro e non oltre il 28/02/2026. Su questo punto MIMIT e MEF (Ministero dell' Economia e delle Finanze) sono ancora in fase di interlocuzione.




### **Date di Riferimento**



- 1. DATA DI AVVIO: si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante riguardante l'ordine dei beni oggetto dell'investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Per quanto riguarda i progetti del 2024, la data di avvio deve essere successiva al 1° gennaio 2024.
- 2. DATA CONCLUSIONE: si intende la data di effettuazione dell'ultimo investimento che compone il progetto di innovazione. In particolare:
  - per gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui all'allegato A e B
    della Legge di Bilancio 2016, vigono le regole dell'articolo 109 del D.P.R. 22
    dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per il quale gli investimenti sono effettuati
    «...alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della
    stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
    successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della
    proprietà o di altro diritto reale»;
  - per gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo, si tratta della data di fine lavori;
  - per le attività di formazione, si intende la data di rilascio dell'attestato finale del risultato conseguito.



### Investimenti Ammissibili (1/3)



#### **BENI STRUMENTALI**

Sono agevolabili gli investimenti in almeno uno dei **beni strumentali materiali e immateriali** previsti agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. (<a href="https://temi.camera.it/leg18/post/allegati-a-e-b-legge-di-bilancio-2017.html">https://temi.camera.it/leg18/post/allegati-a-e-b-legge-di-bilancio-2017.html</a> )

#### Tali beni devono essere:

- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento. L'allegato B dedicato ai software viene ampliato, prevedendo l'ammissibilità agli incentivi anche per software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica.



### Investimenti Ammissibili (2/3)



#### SISTEMI DI AUTOCONSUMO EAUTOPRODUZIONE

Sono agevolabili i **sistemi di autoconsumo e autoproduzione di energia** facenti comunque parte di un progetto di innovazione che prevede l'acquisto di beni materiali nuovi.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l'incentivo è limitato all'utilizzo dei soli pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. In virtù del livello di efficienza energetica garantita dalla tipologia di modulo fotovoltaico utilizzato, gli investimenti in impianti per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 120 e 140 per cento del loro costo, ovvero:

- 120% per impianti con moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- 140% per impianti con moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotti nell'Unione europea e con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.



### Investimenti Ammissibili (3/3)



#### **FORMAZIONE**

Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse se sono finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi:

- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
- fino a un massimo di 300 mila euro.

Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.



### **Formazione**



Nella **BOZZA** del decreto viene definito l'elenco delle attività ammesse, che sono raggruppate in due elenchi: uno dedicato alle attività inerenti la formazione su aspetti legati alla transizione green, e l'altro relativo alla formazione sulla transizione digitale.

I progetti formativi devono:

- o essere di durata non inferiore a 12 ore:
- includere sempre almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su una delle seguenti materie:
  - integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all'interno della strategia aziendale;
  - tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell'energia;
  - analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l'efficienza energetica e il risparmio energetico;
  - impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili);
- includere sempre almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su una delle seguenti materie:
  - integrazione digitale dei processi aziendali;
  - cybersecurity;
  - business data analyitcs;
  - intelligenza artificiale e Machine learning.



### Agevolazione (1/3)



L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, il quale, laddove l'investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, sarà pari, per anno e per impresa beneficiaria, al:

- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro



### Agevolazione (2/3)



Laddove invece l'investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, il credito d'imposta sarà pari, per anno e per impresa beneficiaria, al:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro



### Agevolazione (3/3)



Infine, nel caso in cui l'investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, il credito d'imposta sarà pari, per anno e per impresa beneficiaria, al:

- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro



### Cumulabilità



Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta Transizione 4.0 (come accennato, infatti, se si entra nell'alveo del 5.0 si esce da quello del 4.0) né con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.



# Grazie dell'attenzione

Alessandro Rivolta: alessandro.rivolta@pirolacorporatefinance.com

Silvia Mangiameli: silvia.mangiameli@pirolacorporatefinance.com